TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

# Art. 110-quater

## abbandoni di abitazione che danno luogo a sgravio

L'abbandono di una o' piu' abitazioni da' diritto allo sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, per ciascuna delle abitazioni abbandonate, purche' sia denunziato entro tre mesi.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1938, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 24

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico la finanza locale |
| Estremi | Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-110-quater-abbandoni-di-abitazione-che-danno-luogo-a-sgravio/versione/24

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it